



## **PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

**AI SENSI DELL'ART. 4 DEL REGOLAMENTO CONSOB n. 17221/2010**

**Approvata dal Consiglio di Amministrazione del**

**26 novembre 2010 e s.m.i.**

***(ultimo aggiornamento: 18 dicembre 2019)***

LEONARDO - SOCIETÀ PER AZIONI  
SEDE LEGALE IN ROMA, P.ZZA MONTE GRAPPA 4  
CAPITALE SOCIALE EURO 2.543.861.738,00 I.V.  
REGISTRO DELLE IMPRESE DI ROMA E C.F. 00401990585  
[leonardo@pec.leonardocompany.com](mailto:leonardo@pec.leonardocompany.com)

**INDICE**

1. Premessa .....	3
2. Definizioni .....	3
3. Identificazione delle Parti Correlate .....	6
3.1 Registro delle Parti Correlate .....	6
3.2 Sezione Registro Parti Correlate “Persone Giuridiche” .....	7
3.3 Sezione Registro Parti Correlate “Persone Fisiche” .....	7
3.4 Sezione Registro Parti Correlate “Altre Imprese” .....	8
4. Identificazione delle Operazioni con Parti Correlate.....	8
5. Operazioni di Minore Rilevanza.....	10
5.1 Istruttoria delle Operazioni di Minore Rilevanza.....	10
5.2 Approvazione delle Operazioni di Minore Rilevanza.....	10
6. Operazioni di Maggiore Rilevanza.....	12
6.1 Istruttoria delle Operazioni di Maggiore Rilevanza .....	12
6.2 Approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza .....	12
7. Presidi equivalenti .....	14
8. Operazioni compiute per il tramite di società controllate.....	15
9. Delibere – quadro .....	16
10. Informativa al pubblico.....	16
11. Operazioni esenti.....	18
12. Elenco delle Operazioni con Parti Correlate.....	18
13. Disposizioni finali.....	19
14. Entrata in vigore e aggiornamenti della Procedura.....	19
Allegato 1 - Definizioni di Parti Correlate e definizioni ad esse funzionali.....	20

## 1. Premessa

La presente procedura (la “**Procedura**”) è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Leonardo S.p.a. (“**Leonardo**” o la “**Società**”) in data 26 novembre 2010 (nonché periodicamente aggiornata) ai sensi dell’art. 2391-*bis* cod. civ. e dell’art. 4, commi 1 e 3, del Regolamento Consob recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 (il “**Regolamento**”).

La Procedura ha la finalità di definire, sulla base dei principi indicati nel Regolamento, regole volte ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle Operazioni con Parti Correlate poste in essere dalla Società, direttamente o per il tramite di società controllate.

La Procedura costituisce parte essenziale del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi che fa capo alla Società e del Modello Organizzativo di Leonardo di cui al D.Lgs. n. 231 dell’8 giugno 2001.

La Procedura vale come istruzione impartita da Leonardo alle proprie società controllate ex art. 114, comma 2 del T.U.F., congiuntamente alle disposizioni operative predisposte nell’ambito della relativa esecuzione.

## 2. Definizioni

2.1 Ai fini della Procedura, valgono le seguenti definizioni:

- a) “**Amministratori Indipendenti**”: gli amministratori riconosciuti dalla Società quali indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A., al quale la Società aderisce.
- b) “**Comitato per le Operazioni con Parti Correlate**” o “**Comitato**”: il Comitato Controllo e Rischi, già Comitato per il Controllo Interno, istituito ai sensi del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A., la cui attività è disciplinata da un apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione e disponibile sul sito internet della Società ([www.leonardocompany.com](http://www.leonardocompany.com)). Il Comitato è inoltre preposto al rilascio del parere in ordine alle modifiche da apportare alla Procedura (ad eccezione delle eventuali modifiche di cui al successivo art. 13.2) ai sensi dell’art. 4, comma 3, del Regolamento.
- c) “**Condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard**”: condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, ovvero praticate a soggetti con cui la Società (ovvero le società dalla stessa controllate) sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo. Sono usualmente incluse le condizioni determinate a seguito di procedure

competitive (sia ad evidenza pubblica sia private) adeguatamente documentate e verificabili, nonché definite a seguito dell'applicazione di regolamenti o di procedure/direttive aziendali.

d) **“Dirigenti con Responsabilità Strategiche”**:

ai fini della Procedura, per Dirigenti con Responsabilità Strategiche di Leonardo, nonché – ove applicabile – del suo soggetto controllante, s'intendono:

- (i) i componenti del consiglio di amministrazione;
- (ii) i membri effettivi del collegio sindacale;
- (iii) i soggetti che ricoprono la carica di Direttore Generale;
- (iv) il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154-bis del Testo Unico;
- (v) i Capi Divisione;
- (vi) i Responsabili Unità di *Business*.<sup>1</sup>

e) **“Gruppo Leonardo”**: Leonardo, unitamente alle società dalla stessa direttamente e indirettamente controllate.

f) **“Interessi Significativi”**: ai fini di quanto previsto dall'art. 14, comma 2, del Regolamento e dal successivo art. 11 della Procedura, si intendono quegli interessi generati da rapporti di natura partecipativa o patrimoniale con le controllate o collegate di Leonardo che siano controparti di una determinata Operazione, ove i suddetti rapporti siano tali da orientare, in via esclusiva o prioritaria, le scelte gestionali della Società, della controllata o della collegata al soddisfacimento dell'interesse di cui è portatrice un'altra Parte Correlata alla Società.

Possono considerarsi sussistenti Interessi Significativi qualora l'altra Parte Correlata (i) sia un dirigente con responsabilità strategiche sia di Leonardo che della controllata o collegata che benefici di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazione variabile) direttamente dipendenti, in maniera significativa, dai risultati conseguiti da tale controllata o collegata, ovvero (ii) sia titolare nella controllata o nella collegata di una partecipazione il cui peso effettivo in termini ponderati sia superiore al peso effettivo della partecipazione che la medesima parte correlata detiene direttamente o indirettamente nella Società. Nell'esame di ciascun rapporto con Parti Correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica.

---

<sup>1</sup> Sono da intendersi Dirigenti con Responsabilità Strategiche, ai fini della Procedura, solo i Responsabili di Unità di *Business* delle Divisioni dotati di specifica autonomia decisionale e di maggiore autonomia di spesa, in linea con l'attribuzione agli stessi della qualifica e responsabilità del “Datore di Lavoro”, ai sensi e per gli effetti della disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ambiente e incidenti rilevanti.

- g) **“LSC”**: l’unità organizzativa Legale, Affari Societari, *Compliance*, Penale e Anticorruzione (affidata al *Group General Counsel*) istituita presso Leonardo.
- h) **“Operazione con Parti Correlate”** ovvero **“Operazione”**: qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.
- i) **“Operazioni di Importo Esiguo”**:
- a) incarichi di consulenza a carattere continuativo e altri incarichi per prestazioni di natura professionale, nonché assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, a componenti degli organi di amministrazione e controllo o a Dirigenti con responsabilità strategiche o ai componenti dell’Organismo di Vigilanza di Leonardo o del suo soggetto controllante, ovvero ai soggetti ad essi riferiti di cui all’Allegato 1, lett. e) e f), alla Procedura, per un importo non superiore a euro 250.000 in ragione d’anno;
  - b) altre operazioni per un importo non superiore a euro 3 milioni.
- j) **“Operazioni di Minore Rilevanza”**: le Operazioni diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.
- k) **“Operazioni di Maggiore Rilevanza”**: le Operazioni in cui almeno uno degli indici di rilevanza indicati nell’Allegato 3 del Regolamento, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alle soglie ivi previste. Ai sensi del paragrafo 1.3 dell’Allegato 3 al Regolamento, la Società ha valutato di non individuare soglie di rilevanza inferiori rispetto agli indici di cui sopra per operazioni che possano incidere sull’autonomia gestionale dell’emittente.
- l) **“Operazioni Ordinarie”**: le Operazioni che rientrano nell’ordinario esercizio dell’attività operativa e della connessa attività finanziaria della Società e/o del Gruppo Leonardo; in caso di Operazioni compiute per il tramite di società controllate, ai fini della valutazione del carattere ordinario dell’Operazione rileva l’attività svolta dalla società controllata, eccetto laddove tale società controllata sia una società veicolo costituita allo scopo di compiere tale Operazione, nel qual caso la verifica dell’ordinarietà deve essere compiuta anche con riguardo ad almeno una delle attività svolte dal Gruppo Leonardo.
- m) **“Organo competente a deliberare”**: il Consiglio di Amministrazione per le operazioni allo stesso riservate, nonché – limitatamente alle Operazioni di Minore Rilevanza – l’Amministratore Delegato o i Capi Divisione o i Responsabili Unità di *Business* per le Operazioni agli stessi delegate.
- n) **“Parti Correlate”**: i soggetti di cui all’Allegato 1 alla Procedura, cui si rinvia interamente.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Regolamento, la Società ha valutato di estendere l'applicazione della Procedura, oltre che ai soggetti definiti come Parti Correlate nell'Allegato 1 al Regolamento, anche ai componenti dell'Organismo di Vigilanza della Società, ovvero - ove applicabile - del suo soggetto controllante.

- o) **“Presidi Equivalenti”**: i presidi indicati nel successivo art. 7 da adottare qualora, in relazione a una determinata Operazione, uno o più membri del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate risultino controparti dell'Operazione, ovvero Parti Correlate della controparte di un'Operazione.
- p) **“Responsabile Unità di Business”**: il Responsabile della relativa unità organizzativa della Divisione.
- q) **“T.U.F.”**: il Testo Unico della Finanza di cui al D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche e integrazioni.

2.2 Per i termini non specificamente definiti nella Procedura si rinvia ai contenuti del Regolamento.

### **3. Identificazione delle Parti Correlate**

#### **3.1 Registro delle Parti Correlate**

3.1.1 Ai fini della Procedura, la Società dispone di un apposito Registro nel quale vengono iscritte le Parti Correlate (il **“Registro”**).

3.1.2 La gestione e l'aggiornamento del Registro competono all'unità organizzativa *LSC/Group Corporate Affairs* della Società, che si avvale del supporto delle altre unità organizzative del *Corporate Center* e delle Divisioni di Leonardo per quanto di rispettiva pertinenza, delle Segreterie del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza nonché delle competenti unità organizzative delle società del Gruppo Leonardo. A tal fine, per quanto di rispettiva pertinenza, le suddette unità organizzative o Segreterie, secondo quanto previsto agli specifici flussi informativi e dalle procedure operative in essere nell'ambito del Gruppo, sono tenute a comunicare tempestivamente all'unità organizzativa *LSC/Group Corporate Affairs* le circostanze sopravvenute di cui siano venute a conoscenza e che possano comunque incidere ovvero influire sulla qualifica di Parte Correlata ovvero sui relativi elementi identificativi.

3.1.3 Il Registro, con i relativi aggiornamenti, è messo a disposizione delle unità organizzative del *Corporate Center* e delle Divisioni di Leonardo nonché delle società del Gruppo Leonardo e dalle stesse utilizzato per la verifica della sussistenza o meno di un'Operazione con Parte Correlata rilevante ai fini della Procedura.

3.1.4 Le unità organizzative del *Corporate Center* e delle Divisioni di Leonardo, nonché delle società controllate, identificano e comunicano tempestivamente a *LSC/Group Corporate Affairs* i

nominativi di una o più persone (“**Referenti**”) responsabili degli adempimenti richiesti dalla Procedura (con particolare riguardo alle attività contemplate dai successivi artt. 4, 5, 6, 8, 10 e 12), nonché i nominativi di una o più persone da abilitare all’accesso al Registro, segnalando altresì con tempestività gli eventuali successivi aggiornamenti.

Ove non diversamente precisato, la Società procederà ad abilitare ciascun Referente all’accesso al Registro.

3.1.5 Il Registro si compone di una sezione dedicata alle Parti Correlate “Persone Giuridiche”, di una sezione dedicata alle Parti Correlate” Persone Fisiche” e di una sezione dedicata alle Parti Correlate “Altre Imprese”.

### **3.2 Sezione Registro Parti Correlate “Persone Giuridiche”**

3.2.1 L’unità organizzativa LSC/Group Corporate Affairs aggiorna la sezione del Registro in cui sono iscritte le Parti Correlate “Persone Giuridiche”, sulla base delle informazioni e dei documenti dalla stessa richiesti e ricevuti o comunque resi disponibili dalle unità organizzative del Corporate Center e delle Divisioni di Leonardo, per quanto di rispettiva pertinenza, nonché delle società del Gruppo Leonardo secondo quanto previsto dagli specifici flussi informativi e dalle procedure operative in essere nell’ambito del Gruppo.

### **3.3 Sezione Registro Parti Correlate “Persone Fisiche”**

3.3.1 L’unità organizzativa LSC/Group Corporate Affairs aggiorna la sezione del Registro in cui sono iscritte le Parti Correlate “Persone Fisiche”, sulla base delle informazioni ricevute dalle Segreterie del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dell’Organismo di Vigilanza, per quanto di rispettiva competenza, inerenti ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche e ai componenti dell’Organismo di Vigilanza della Società e del soggetto controllante. Ai fini dell’identificazione delle Parti Correlate”Persone Fisiche”, le Segreterie del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dell’Organismo di Vigilanza richiedono – per quanto di rispettiva competenza – ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche e ai componenti dell’Organismo di Vigilanza della Società nonché al soggetto controllante la comunicazione, mediante invio di un’apposita dichiarazione di correlazione, dei dati concernenti: i Dirigenti con Responsabilità Strategiche e i componenti dell’Organismo di Vigilanza della Società nonché – ove applicabile – del soggetto controllante; gli stretti familiari (come definiti ai sensi dell’Allegato 1 della Procedura) dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche e dei componenti dell’Organismo di Vigilanza della Società nonché – ove applicabile – del soggetto controllante.

### **3.4 Sezione Registro Parti Correlate “Altre Imprese”**

- 3.4.1 L'unità organizzativa LSC/Group Corporate Affairs aggiorna la sezione del Registro in cui sono iscritte le Parti Correlate “Altre Imprese”, sulla base delle informazioni ricevute dalle Segreterie del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza per quanto di rispettiva competenza, nonché dal soggetto controllante ai sensi del successivo par. 3.4.3.
- 3.4.2 Ai fini dell'identificazione e dell'aggiornamento delle Parti Correlate “Altre Imprese”, le Segreterie del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza richiedono – per quanto di rispettiva competenza – ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche e ai componenti dell'Organismo di Vigilanza della Società nonché al soggetto controllante la comunicazione, mediante invio di un'apposita dichiarazione di correlazione, dei dati concernenti le entità nelle quali i Dirigenti con Responsabilità Strategiche e i componenti dell'Organismo di Vigilanza della Società nonché – ove applicabile – del soggetto controllante e/o uno stretto familiare di detti soggetti esercitino il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detengano, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto.
- 3.4.3 Ai fini dell'identificazione delle Parti Correlate “Altre Imprese”, con riferimento alle società sottoposte a comune controllo del soggetto controllante, l'unità organizzativa LSC/Group Corporate Affairs provvede ad aggiornare la sezione del Registro in cui sono iscritte le Parti Correlate “Altre Imprese” sulla base delle informazioni rese disponibili dallo stesso soggetto controllante ai sensi dell'art. 4, comma 8, del Regolamento.

## **4. Identificazione delle Operazioni con Parti Correlate**

- 4.1 Prima di effettuare qualsiasi operazione, l'unità organizzativa del Corporate Center o della Divisione responsabile dell'Operazione verifica, mediante accesso al Registro ai sensi dei e con le modalità di cui ai precedenti artt. 3.1.3 e 3.1.4, se la controparte risulti essere una Parte Correlata e, in tal caso, se l'Operazione sia di Importo Esiguo.
- 4.2 Qualora l'operazione sia con Parte Correlata e non sia di Importo Esiguo, l'unità organizzativa del Corporate Center o della Divisione responsabile dell'Operazione comunica all'unità organizzativa LSC/Group Corporate Affairs le informazioni relative all'Operazione in esame, specificando se si tratti di Operazione Ordinaria da concludersi a condizioni di mercato o standard. L'informativa contiene notizie adeguate in merito alle caratteristiche dell'operazione ivi incluse le parti, la natura, i termini, le condizioni ed il valore dell'Operazione. L'unità organizzativa LSC/Group Corporate Affairs verifica, con il supporto dell'unità organizzativa Amministrazione e Fiscale nonché,

eventualmente, dell'unità organizzativa del *Corporate Center* e delle Divisioni responsabile dell'Operazione:

- (i) se l'Operazione rientri nei casi di esenzione di cui al successivo art. 11, diversi dalle Operazioni di Importo Esiguo;
- (ii) se l'Operazione sia in attuazione di una delibera-quadro adottata ai sensi del successivo art. 9;
- (iii) se l'Operazione rientri tra le Operazioni di Minore Rilevanza o di Maggiore Rilevanza.

4.3 Un apposito Comitato (“**Comitato Dirigenti**”), composto dal *Group General Counsel*, dal *Chief Financial Officer* e dal *Chief Audit Executive*, provvede a risolvere i casi in cui la natura dell'Operazione, ai fini dell'applicazione di una tipologia di esenzione ai sensi del successivo art. 11, risulti controversa. Il Comitato Dirigenti potrà inoltre verificare in via preventiva, ove le circostanze lo richiedano, la sussistenza stessa dei presupposti per l'applicazione della Procedura alla specifica Operazione.

Nel caso in cui, anche a esito delle suddette analisi da parte del Comitato, la natura dell'Operazione rimanga controversa, la valutazione è rimessa al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

4.4 Qualora, sulla base delle risultanze delle verifiche effettuate, si tratti di Operazione con Parte Correlata non esente ai sensi del successivo art. 11, l'unità organizzativa *LSC/Group Corporate Affairs* sottopone l'Operazione all'attenzione del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, fornendo ad esso tempestivamente e, di norma, entro 5 giorni dalla data in cui sono state effettuate le verifiche di cui ai precedenti art. 4.2 e 4.3, le informazioni ricevute dall'unità organizzativa del *Corporate Center* e delle Divisioni responsabile dell'Operazione. Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate applicherà le previsioni di cui al successivo art. 5 qualora si tratti di Operazione di Minore Rilevanza o le previsioni di cui al successivo art. 6 qualora si tratti di Operazione di Maggiore Rilevanza. I componenti del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate sono tenuti a dichiarare tempestivamente la sussistenza di eventuali rapporti di correlazione in ordine alla specifica Operazione con Parti Correlate, al fine di consentire l'applicazione dei Presidi Equivalenti di cui al successivo art. 7.

4.5 Qualora l'Operazione rientri in una delle ipotesi di esenzione di cui all'art. 11, diverse dalle Operazioni di Importo Esiguo, ovvero costituisca attuazione di una delibera-quadro, l'unità organizzativa *LSC/Group Corporate Affairs* ne informa l'unità organizzativa del *Corporate Center* e delle Divisioni responsabile dell'Operazione. L'unità organizzativa del *Corporate Center* e delle Divisioni responsabile dell'Operazione dovrà informare senza indugio l'unità organizzativa

Amministrazione e Fiscale della conclusione dell'Operazione, affinché quest'ultima proceda all'annotazione dell'Operazione nell'elenco di cui al successivo art. 12.

4.6 L'unità organizzativa Amministrazione e Fiscale, ai fini dell'individuazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza, nonché ai fini dell'applicazione del successivo art. 10.2:

- a) individua e comunica periodicamente all'unità organizzativa *LSC/Group Corporate Affairs*, in occasione dell'approvazione delle situazioni contabili periodiche, i parametri di riferimento sulla cui base calcolare gli indici di rilevanza di cui all'Allegato 3 al Regolamento;
- b) registra ed aggiorna i valori inerenti alle Operazioni di Minore Rilevanza, di natura omogenea o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, poste in essere nel corso dell'esercizio con una stessa Parte Correlata o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società, ad eccezione delle Operazioni esenti ai sensi dell'art. 11 della Procedura.

## **5. Operazioni di Minore Rilevanza**

### **5.1 Istruttoria delle Operazioni di Minore Rilevanza**

5.1.1 Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, una volta ricevute dall'unità organizzativa *LSC/Group Corporate Affairs*, ovvero da parte dell'unità organizzativa del *Corporate Center* e delle Divisioni responsabile dell'Operazione, informazioni complete ed adeguate in merito alle caratteristiche dell'Operazione di Minore Rilevanza che la Società intende compiere, esprime - in tempo utile al fine di consentire all'organo competente di deliberare in proposito e, di norma, 5 giorni prima della data prevista per l'approvazione dell'Operazione stessa - un motivato parere non vincolante sull'interesse della Società al compimento della Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

5.1.2 Qualora il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate lo ritenga necessario od opportuno, potrà avvalersi, al fine del rilascio del parere non vincolante, della consulenza di uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Nella scelta di tali esperti, il Comitato ricorrerà a soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui siano state valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.

### **5.2 Approvazione delle Operazioni di Minore Rilevanza**

5.2.1 L'Organo competente a deliberare approva le Operazioni di Minore Rilevanza previo motivato parere non vincolante del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e previa ricezione da parte dell'unità organizzativa *LSC/Group Corporate Affairs*, ovvero da parte dell'unità organizzativa del *Corporate Center* e delle Divisioni responsabile dell'Operazione, di un flusso informativo completo

e adeguato sulle caratteristiche dell'Operazione che la Società intende compiere tempestivamente e, di norma, 5 giorni prima della data prevista per l'approvazione dell'Operazione.

5.2.2 Nel caso in cui l'Operazione sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, i verbali delle deliberazioni di approvazione dell'Operazione di Minore Rilevanza devono recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione stessa nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

5.2.3 In relazione alle Operazioni di Minore Rilevanza di competenza dell'Assemblea o che dovessero essere da questa autorizzate, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5, cod. civ, per la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea troveranno applicazione, con gli opportuni adattamenti, le disposizioni dei precedenti commi.

5.2.4 Fermi restando gli obblighi di informativa di cui agli artt. 5, comma 8, e 6 del Regolamento:

- (i) l'Amministratore Delegato fornisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza almeno trimestrale, un'informativa sull'esecuzione delle Operazioni di Minore Rilevanza disciplinate dalla Procedura (e pertanto ad esclusione delle Operazioni esenti ai sensi del successivo art. 11);
- (ii) la Società fornisce semestralmente al Collegio Sindacale, mediante l'unità organizzativa LSC, un'informativa sulle Operazioni di Minore Rilevanza poste in essere (avviate o concluse) nel periodo, ivi incluse le Operazioni rientranti nei casi di esenzione di cui al successivo art. 11 (diversi dalle Operazioni di Importo Esiguo);
- (iii) fatto salvo quanto previsto dall'art. 114, comma 1, del Testo Unico della Finanza la Società, mediante l'unità organizzativa LSC/*Group Corporate Affairs* con il supporto delle unità organizzative del *Corporate Center* e delle Divisioni responsabili dell'Operazione, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della Società. Qualora il parere positivo del Comitato sia condizionato all'accoglimento di determinati, specifici rilievi o indicazioni, la pubblicazione del suddetto documento non sarà necessaria nell'ipotesi in cui tali rilievi o indicazioni siano stati recepiti dall'organo competente a deliberare l'Operazione.

## **6. Operazioni di Maggiore Rilevanza**

### **6.1 Istruttoria delle Operazioni di Maggiore Rilevanza**

6.1.1 Nel caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, eventualmente a mezzo di uno o più suoi componenti appositamente delegati, deve essere coinvolto nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione, da parte dell'unità organizzativa LSC/Group Corporate Affairs ovvero da parte dell'unità organizzativa del Corporate Center e delle Divisioni responsabile dell'Operazione, di un flusso informativo completo e tempestivo trasmesso anche ai sensi del precedente art. 4.4. e, di norma, entro 5 giorni dalla data in cui sono state effettuate le verifiche di cui ai precedenti art. 4.2 e 4.3. Il Comitato, o il componente dallo stesso delegato, avrà facoltà di richiedere informazioni e formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

6.1.2 Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, terminata la fase dell'istruttoria, esprime - in tempo utile al fine di consentire all'organo competente di deliberare in proposito e, di norma, 5 giorni prima della data prevista per l'approvazione dell'Operazione stessa - un motivato parere sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione di Maggiore Rilevanza nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

6.1.3 Qualora il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate lo ritenga necessario od opportuno, potrà avvalersi, al fine del rilascio del suddetto parere, della consulenza di uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Nella scelta di tali esperti, il Comitato ricorrerà a soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui siano state valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.

### **6.2 Approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza**

6.2.1 Salvo che si tratti di Operazioni di Maggiore Rilevanza di competenza dell'Assemblea ovvero che debbano essere da questa autorizzate (in relazione alle quali si rinvia ai successivi artt. 6.2.4 e 6.2.5), sull'approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza è competente a deliberare il Consiglio di Amministrazione della Società previo motivato parere favorevole del Comitato, nonché previa ricezione (tempestivamente e, di norma, 5 giorni prima della data prevista per l'approvazione dell'Operazione) di un flusso informativo completo e adeguato sulle caratteristiche dell'Operazione che la Società intende compiere, trasmesso dall'unità organizzativa LSC/Group Corporate Affairs ovvero dall'unità organizzativa del Corporate Center e delle Divisioni responsabile dell'Operazione.

- 6.2.2 Qualora il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate abbia espresso un preventivo motivato parere contrario al compimento della Operazione di Maggiore Rilevanza o abbia espresso un parere condizionato o con rilievi, il Consiglio di Amministrazione della Società potrà: (i) approvare l'Operazione di Maggiore Rilevanza previo integrale recepimento dei rilievi formulati dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate; o in alternativa (ii) approvare l'Operazione di Maggiore Rilevanza malgrado l'avviso contrario o comunque senza tener conto dei rilievi del Comitato a condizione che il compimento dell'Operazione sia autorizzato dall'Assemblea ai sensi del successivo comma 6.2.5; o infine (iii) non approvare l'Operazione di Maggiore Rilevanza e quindi non dare esecuzione alla stessa.
- 6.2.3 I verbali delle deliberazioni di approvazione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza devono recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione stessa nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 6.2.4 Qualora il Consiglio di Amministrazione intenda sottoporre all'Assemblea l'Operazione di Maggiore Rilevanza malgrado l'avviso contrario o comunque senza tener conto dei rilievi formulati dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, l'Operazione non potrà essere compiuta qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'Operazione, a condizione tuttavia che i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto.
- 6.2.5 In relazione alle Operazioni di Maggiore Rilevanza di competenza dell'Assemblea o che debbano essere da questa autorizzate, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5, cod. civ., per la fase delle trattative, la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea, troveranno applicazione, con gli opportuni adattamenti, le disposizioni di cui ai precedenti commi.
- 6.2.6 Fermi restando gli obblighi di informativa di cui agli artt. 5 e 6 del Regolamento, l'Amministratore Delegato fornisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza almeno trimestrale, un'informativa sull'esecuzione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza disciplinate dalla Procedura; con riguardo alle Operazioni esenti ai sensi del successivo art. 11, tale informativa avrà ad oggetto l'esecuzione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza che abbiano beneficiato della specifica esenzione prevista dall'art. 11.2 lettera (c) della Procedura per le Operazioni Ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard.
- 6.2.7 Un'informativa sull'esecuzione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza disciplinate dalla Procedura, nonché sull'esecuzione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza che abbiano beneficiato della specifica esenzione prevista dall'art. 11.2 lettera (c) della Procedura per le Operazioni

Ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, viene periodicamente fornita al Comitato a cura dell'unità organizzativa LSC.

6.2.8 La Società fornisce semestralmente al Collegio Sindacale, mediante l'unità organizzativa LSC, un'informativa sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza poste in essere (avviate o concluse) nel periodo, ivi incluse le Operazioni rientranti nei casi di esenzione di cui al successivo art. 11.

## **7. Presidi equivalenti**

7.1 In relazione ad un'Operazione con Parti Correlate in cui uno o più membri del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate risultino controparte o Parti Correlate della controparte di un'Operazione (Amministratori correlati) devono essere adottati, nell'ordine, i seguenti presidi equivalenti:

- (i) qualora si trovi nella predetta situazione uno dei membri del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, il parere di cui ai precedenti artt. 5 e 6 è rilasciato dai rimanenti tre Amministratori Indipendenti non correlati componenti del Comitato;
- (ii) qualora si trovino nella predetta situazione due dei membri del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, il parere di cui ai precedenti artt. 5 e 6 è rilasciato all'unanimità dai rimanenti due Amministratori Indipendenti non correlati componenti del Comitato;
- (iii) qualora si trovino nella predetta situazione tre dei membri del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, il parere di cui ai precedenti artt. 5 e 6 è rilasciato dal restante membro non correlato del Comitato;
- (iv) nel caso in cui i presidi di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii) non possano trovare applicazione, il parere di cui ai precedenti artt. 5 e 6 è rilasciato dal Collegio Sindacale, a condizione che i componenti di tale organo, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'Operazione, ne diano notizia agli altri Sindaci precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata;
- (v) nel caso in cui i presidi di cui ai precedenti punti (i), (ii), (iii) e (iv) non possano trovare applicazione, il parere di cui ai precedenti artt. 5 e 6 è rilasciato da un esperto indipendente, individuato e nominato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza nelle materie di interesse, di cui siano state valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.

7.2 Qualora operino i Presidi Equivalenti, le disposizioni di cui alla Procedura si applicano anche nei confronti e a vantaggio dei soggetti individuati ai sensi del precedente comma 7.1.

## 8. Operazioni compiute per il tramite di società controllate

- 8.1 Ai fini della Procedura, costituiscono “Operazioni compiute per il tramite di società controllate” le Operazioni poste in essere da società controllate di Leonardo con Parti Correlate alla stessa Leonardo che, sulla base di regolamenti interni o in forza di deleghe, siano soggette alla preventiva autorizzazione o al preventivo esame o alla preventiva valutazione di Leonardo o di un esponente aziendale di quest’ultima. Le descritte Operazioni, a condizione che non siano né di Importo Esiguo né di Minore Rilevanza, né rientrino in una delle ipotesi di esenzione di cui al successivo art. 11, né costituiscano attuazione di una delibera-quadro, devono essere sottoposte al previo parere non vincolante del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.
- 8.2 Prima di effettuare le Operazioni soggette alla preventiva autorizzazione o al preventivo esame o alla preventiva valutazione di Leonardo o di un esponente aziendale di quest’ultima, la società controllata, attraverso la propria competente unità organizzativa, verifica se la controparte rientra fra i soggetti identificati come Parte Correlata, mediante accesso al Registro ai sensi dei e con le modalità di cui ai precedenti artt. 3.1.3 e 3.1.4 e, in tal caso, se l’operazione sia di Importo Esiguo.
- 8.3 Qualora l’Operazione sia con Parte Correlata e non sia di Importo Esiguo, la società controllata fornisce all’unità organizzativa *LSC/Group Corporate Affairs*, non appena possibile in ragione delle caratteristiche dell’Operazione e delle informazioni minime disponibili, un’informativa relativamente all’Operazione in esame, specificando se si tratti di Operazione Ordinaria da concludersi a condizioni di mercato o standard, affinché la suddetta unità organizzativa della Società, con il supporto dell’unità organizzativa Amministrazione e Fiscale, nonché, eventualmente, dell’unità organizzativa della Società competente per materia, possa procedere alle verifiche di cui al precedente art. 4.2 e, qualora l’Operazione sia di Maggiore Rilevanza e non rientri in una delle ipotesi di esenzione di cui al successivo art. 11, né costituisca attuazione di una delibera-quadro, sottoporre l’Operazione al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.
- 8.4 Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate rilascia il proprio parere sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza compiute per il tramite di società controllate in tempo utile al fine di consentire all’organo competente di Leonardo di autorizzare o esaminare o valutare l’Operazione (tenuto conto delle diverse tipologie della stessa) e, di norma, 5 giorni prima della data prevista per tale autorizzazione, esame o valutazione.
- 8.5 Successivamente all’autorizzazione o esame o valutazione dell’organo competente della Società, l’unità organizzativa *LSC/Group Corporate Affairs* provvederà a informare tempestivamente l’unità organizzativa competente della società controllata.

8.6 Successivamente all'approvazione dell'Operazione - sia essa di Minore o di Maggiore Rilevanza - o alla conclusione della stessa, l'unità organizzativa competente della controllata:

- (i) fornirà tempestivamente all'unità organizzativa *LSC/Group Corporate Affairs* le informazioni necessarie affinché la Società possa adempiere agli obblighi informativi di cui agli artt. 5 e 6 del Regolamento e di cui al successivo art. 9.4;
- (ii) fornirà tempestivamente all'unità organizzativa Amministrazione e Fiscale le informazioni necessarie ai fini dell'aggiornamento dell'elenco di cui al successivo art. 12.2, nonché in funzione delle verifiche di cui al precedente art. 4.6, lettera b).

## **9. Delibere – quadro**

9.1 Ai fini della Procedura sono ammesse delibere-quadro che prevedano il compimento da parte della Società, direttamente o per il tramite di società controllate, di serie di Operazioni omogenee con determinate Parti Correlate individuate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.

9.2 Le delibere-quadro devono essere adottate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato, sentito il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate. Le stesse dovranno avere efficacia non superiore a un anno e dovranno indicare, con sufficiente determinatezza, le Operazioni oggetto delle stesse, il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da compiere nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste in relazione a tali Operazioni.

9.3 Con riferimento alle delibere-quadro troveranno applicazione, con gli opportuni adattamenti, le disposizioni di cui ai precedenti artt. 5 e 6 a seconda del prevedibile ammontare massimo delle Operazioni omogenee oggetto della specifica delibera-quadro, cumulativamente considerate. Alle singole Operazioni concluse in attuazione di una delibera-quadro non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti artt. 5 e 6.

9.4 L'esecuzione di ciascuna delibera-quadro dovrà essere comunicata con cadenza almeno trimestrale dall'unità organizzativa del *Corporate Center* e delle Divisioni responsabile dell'Operazione, ovvero dall'unità organizzativa LSC in caso di Operazioni compiute per il tramite di società controllate, al Consiglio di Amministrazione.

## **10. Informativa al pubblico**

10.1 In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza da realizzarsi anche da parte di società, italiane o estere, controllate dalla Società, quest'ultima, mediante l'unità organizzativa *LSC/Group Corporate Affairs*, con il supporto delle unità organizzative del *Corporate Center* e delle Divisioni

responsabili dell'Operazione, dovrà predisporre un documento informativo ai fini e per gli effetti di cui all'art. 5 del Regolamento. A tal fine, la Segreteria del Consiglio di Amministrazione della Società/unità organizzativa del *Corporate Center* o della Divisione responsabile dell'Operazione, ovvero le competenti unità organizzative delle società controllate, dovranno informare senza indugio l'unità organizzativa *LSC/Group Corporate Affairs* circa l'intervenuta approvazione dell'Operazione ovvero conclusione del contratto, fornendo tempestivamente le informazioni necessarie alla predisposizione del documento.

- 10.2 Qualora la Società, nel corso dell'esercizio sociale, concluda con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società, Operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino - ove cumulativamente considerate - le soglie di rilevanza indicate nell'Allegato 3 al Regolamento, l'unità organizzativa *LSC/Group Corporate Affairs*, con il supporto delle unità organizzative del *Corporate Center* e delle Divisioni responsabili dell'Operazione, ovvero delle competenti unità organizzative delle società controllate in caso di Operazioni compiute per il tramite di società controllate, dovrà predisporre un documento informativo. In tal caso, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 5 del Regolamento. L'unità organizzativa Amministrazione e Fiscale monitora le Operazioni di Minore Rilevanza effettuate da Leonardo e dalle società controllate al fine di valutare la sussistenza delle condizioni per il cumulo delle Operazioni. Non rilevano, ai fini del cumulo, le Operazioni esenti ai sensi dell'art. 11 della Procedura.
- 10.3 La relazione intermedia sulla gestione e la relazione sulla gestione annuale devono contenere le informazioni di cui all'art. 5, comma 8, lettere da a) a c) e di cui all'art. 13, comma 3, lettera c) ii) del Regolamento. L'informazione sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza può essere inclusa mediante riferimento ai documenti informativi pubblicati, riportando eventuali aggiornamenti significativi.
- 10.4 Qualora un'Operazione con Parti Correlate sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 114, comma 1, del TUF, nel comunicato da diffondere al pubblico sono incluse, in aggiunta alle informazioni da pubblicare ai sensi della predetta disposizione, le informazioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere da a) ad e), del Regolamento.
- 10.5 Nel caso di Operazioni di Minore Rilevanza compiute malgrado il parere negativo del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, trova applicazione il disposto di cui al precedente art. 5.2.4 (ii).

## 11. Operazioni esenti

11.1 Le disposizioni della Procedura non si applicano alle Operazioni di Importo Esiguo.

11.2 Fermi restando gli obblighi di informativa contabile periodica previsti dall'art. 5, comma 8, del Regolamento, ove applicabile, la Procedura non si applica alle seguenti Operazioni:

- (a) Operazioni relative ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF e le relative operazioni esecutive;
- (b) deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, diverse da quelle di cui all'art. 13, comma 1, del Regolamento, nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che siano osservati i requisiti di cui all'art. 13, comma 3, lettera b) del Regolamento;
- (c) Operazioni Ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, fermo restando l'obbligo di adempiere alle disposizioni in materia di informativa di cui all'art. 13 del Regolamento. Per consentire il tempestivo adempimento dell'obbligo di informativa di cui all'art. 13, comma 3, lettera c) *i*) del Regolamento in caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza, la Segreteria del Consiglio di Amministrazione della Società, ovvero le competenti unità organizzative delle società controllate, dovranno – per quanto di rispettiva competenza – informare senza indugio l'unità organizzativa *LSC/Group Corporate Affairs* circa l'intervenuta approvazione dell'Operazione, comunicando tempestivamente controparte, oggetto e corrispettivo dell'Operazione che ha beneficiato dell'esenzione;
- (d) Operazioni urgenti, che non rientrino nella competenza dell'Assemblea o non debbano essere da questa autorizzate, a condizione che siano osservati i requisiti di cui all'art. 13, comma 6, del Regolamento e fermi restando gli obblighi informativi previsti dall'art. 5 del Regolamento, ove applicabile;
- (e) Operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, dalla Società nonché Operazioni con società collegate alla Società, qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'Operazione non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate della Società.

## 12. Elenco delle Operazioni con Parti Correlate

12.1 Ai fini dell'adempimento degli obblighi di informativa contabile periodica e del coordinamento con le procedure amministrative e contabili di cui all'art. 154-*bis* del TUF, le unità organizzative del *Corporate Center* e delle Divisioni della Società responsabili dell'Operazione nonché le competenti

unità organizzative delle società controllate dovranno informare senza indugio l'unità organizzativa Amministrazione e Fiscale circa le Operazioni con Parti Correlate concluse nel periodo di riferimento.

- 12.2 La suddetta unità organizzativa predispone un elenco su supporto elettronico, in cui vengono annotate tutte le Operazioni con Parti Correlate poste in essere direttamente o per il tramite di società controllate, con l'indicazione della controparte, dell'ammontare della singola Operazione, delle date di rilascio del parere del Comitato e di approvazione da parte dell'Organo competente a deliberare; l'elenco conterrà inoltre specifica evidenza delle Operazioni Ordinarie di Maggiore Rilevanza concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, beneficiando quindi dell'esenzione di cui all'art. 11.2 lettera (c) della Procedura.
- 12.3 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ha facoltà di accesso in ogni momento all'elenco di cui al precedente art. 12.2.

### **13. Disposizioni finali**

- 13.1 Il Consiglio di Amministrazione di Leonardo valuta periodicamente, con cadenza almeno triennale, l'adeguatezza della Procedura e l'opportunità di procedere ad una revisione della stessa, anche alla luce della prassi applicativa, approvando le eventuali relative modifiche sulla base del parere rilasciato in via preventiva dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.
- 13.2 L'Amministratore Delegato potrà apportare integrazioni e/o modifiche alla Procedura, informandone tempestivamente il Comitato, nei seguenti casi:
- qualora si rendessero opportuni adeguamenti di carattere meramente formale,
  - per recepire intervenuti mutamenti nell'assetto organizzativo della Società,
  - per adeguamenti della Procedura a intervenute disposizioni legislative o regolamentari.
- 13.3 La Società ha ritenuto di non avvalersi dell'ipotesi di esenzione per le Operazioni compiute in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale di cui all'art. 11, comma 5, del Regolamento.

### **14. Entrata in vigore e aggiornamenti della Procedura**

Le disposizioni di cui alla Procedura, approvate in data 26 novembre 2010 ed entrate in vigore in data 1° gennaio 2011, sono state aggiornate in data 13 dicembre 2011, in data 19 dicembre 2013, nonché in data 22 dicembre 2015 (con efficacia dal 1° gennaio 2016), 20 dicembre 2016 (con efficacia dal 1° gennaio 2017), 5 febbraio 2019 e 18 dicembre 2019.

**Allegato 1**  
**Definizioni di Parti Correlate e definizioni ad esse funzionali**

**Parti Correlate**

Ai fini della Procedura, **un soggetto è Parte Correlata a Leonardo** (di seguito “LDO”) se:

- a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
  - 1) controlla LDO, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;
  - 2) detiene una partecipazione in LDO tale da poter esercitare un’influenza notevole su quest’ultima;
  - 3) esercita il controllo su LDO congiuntamente con altri soggetti;
- b) è una società collegata a LDO;
- c) è una *joint venture* in cui LDO è una partecipante;
- d) è un dirigente con responsabilità strategiche o un componente dell’Organismo di Vigilanza di LDO ovvero - ove applicabile - del suo soggetto controllante;
- e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere a) o d);
- f) è un’entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere d) o e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l’influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
- g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti di LDO, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

\*\*\*\*\*

**Controllo e controllo congiunto**

Il **controllo** è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un’entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività.

Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un’entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;

il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell’entità in forza di uno statuto o di un accordo;

il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell’equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell’entità è detenuto da quel consiglio o organo;

il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell’equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell’entità è detenuto da quel consiglio o organo.

Il **controllo congiunto** è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica.

### **Influenza notevole**

L'**influenza notevole** è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.

Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole.

L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;

la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;

la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;

l'interscambio di personale dirigente;

la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

### **Dirigenti con Responsabilità Strategiche**

Si considerano **Dirigenti con Responsabilità Strategiche** quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività di LDO o della sua controllante, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) ed i sindaci della società stessa.

### **Stretti familiari**

Si considerano **stretti familiari** di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con LDO.

La nozione di stretto familiare include, in ogni caso, il coniuge non legalmente separato, il convivente, i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

### **Società controllata**

Una **società controllata** è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un'altra entità.

### **Società collegata**

Una **società collegata** è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto.

### ***Joint venture***

Una ***joint venture*** è un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.

\*\*\*\*\*

Nell'esame di ciascun rapporto con Parti Correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica.

L'interpretazione delle definizioni sopra riportate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.